



COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

Area Attività Produttive
Sport e Statistica

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Legge 17.08.05, n. 174

Legge 04.01.1990, n. 1

D.L 31 gennaio 2007 n° 7 convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007, n. 465

Regolamento Comunale d' Igiene

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Definizione dell' attività</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Dichiarazione inizio attività</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Modalità di esercizio</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 - Forme di esercizio</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 - Attività commerciali abbinata</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 - Orari di svolgimento dell' attività</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 - Tariffe</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Vigilanza</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Sanzioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 12 - Sospensione – Chiusura dell' esercizio</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 - Inizio attività</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14 - Comunicazione di apertura per subingresso</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 - Comunicazione di modifiche societarie</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 16 - Comunicazione di cessazione o sospensione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 17 - Accertamenti igienico-sanitari</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 18 - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 19 - Requisiti igienici delle attrezzature</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 20 - Norme igieniche per l' esercizio dell' attività</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 21 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 22 - Norme transitorie.</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore ed abrogazione delle norme precedenti.</i>	<i>pag. 14</i>
ALLEGATO 1	pag. 16

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Le attività di acconciatore ed estetista, svolte anche a titolo gratuito, in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 17.08.05 n. 174, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalle disposizioni del presente regolamento e fino all'adozione di normativa specifica da parte della Regione Emilia Romagna..

Non sono soggette al presente regolamento: le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale; le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Definizioni dell'attività

1. L'attività di ACCONCIATORE, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'attività di ESTETISTA, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico che figurano nell'allegato 1 annesso al presente regolamento e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713, come da ultimo modificata dalla Legge 1.3.2002, n. 39. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

3. Sono equiparate all'attività di estetista:

a. la messa a disposizione in una struttura appositamente attrezzata degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi U.V.A., in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorare l'aspetto estetico o a eliminare o attenuare gli inestetismi, anche in assenza di contatto diretto con il cliente;

b. il disegno epidermico (o trucco semi-permanente), consistente in trattamenti eseguiti sul viso o sul corpo per migliorare l'aspetto estetico attraverso l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (nell'epidermide);

c. il tatuaggio, consistente nella colorazione permanente attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma con l'ausilio di microaghi;

d. il piercing, consistente nella perforazione della pelle e dei tessuti sottostanti per creare una piccola "galleria" nella carne dei lobi delle orecchie, delle narici, del setto nasale, delle labbra, dell'arco sopraccigliare, ecc..;

Art. 3 - Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque intenda esercitare nell' ambito del territorio comunale l' attività di acconciatore ed estetista deve presentare una dichiarazione di inizio dell'attività, attestante il possesso della abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05 e/o alla Legge 1/90, o l' attestazione di partecipazione al Corso di Formazione “ Tatuaggio e Piercing: aspetti di Igiene e sicurezza” l'osservanza delle vigenti norme urbanistiche ed igienico-sanitarie , delle linee guida concernenti “ Indicazioni tecniche per l' esercizio delle attività di tatuaggio e piercing “ approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007, n. 465, nonché delle norme contenute nel presente regolamento.

2. La dichiarazione si riferisce al dichiarante, ai locali e alle attrezzature in essa indicati. Ogni modifica ai locali e alle attrezzature rispetto a quanto inizialmente dichiarato deve essere preventivamente comunicata al Comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Sezione II del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di esercizio

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:

- a. in locali aperti al pubblico, nel rispetto dei requisiti urbanistici e igienico sanitari;
- b. presso il domicilio dell' esercente o presso la sede designata dal cliente in locali che comunque rispondono ai requisiti igienico-sanitari;
- c. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari
- d. negli istituti di estetica medica, istituti di bellezza, profumerie, alberghi, istituti, palestre, clubs, circoli privati e qualsiasi altro luogo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari

2. All' interno delle strutture di cui alla lettera d) del comma precedente, autorizzate per tali attività principali, è possibile offrire al cliente, una qualunque delle attività di cui al presente regolamento. Tali attività devono essere dichiarate ed adeguarsi a tutte le norme del presente regolamento riguardanti le prescrizioni igienico sanitarie e le qualificazioni professionali degli operatori e deve essere rivolta unicamente al cliente della struttura.

3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.

4. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista fuori della sede dichiarata salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese - esclusi gli apprendisti e il personale assunto con contratto di formazione lavoro – già esercenti attività di acconciatore o estetista.

5. Per l' effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all' art. 2, le imprese esercenti l' attività di acconciatore possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, così come stabilito dalla L. 29. 12. 56, n. 1533 e di personale dipendente, nonché di soggetti non stabilmente inseriti alla

impresa, purché in possesso dell' abilitazione professionale prevista dall' art. 3 della Legge n. 174/05. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge vigente.

6. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte congiuntamente, sia in forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società, è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e sanitari richiesti per lo svolgimento della distinte attività.

7. Gli acconciatori, nell' esercizio della loro attività, così come definita all' art. 2 del presente Regolamento, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.

Art. 5 - Forme di esercizio

1. Le attività di cui al presente regolamento possono esse esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, di persone o di capitali.

2. Per ogni sede dell' impresa dove viene esercitata l' attività di acconciatura deve, comunque, essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un associato in partecipazione, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell' impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di cui alla Legge 174/05. L' attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dello ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

3. L'attività di estetista può essere esercitata:

1. da impresa individuale, purché il titolare sia in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 10 della Legge n. 1/90 e sia iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
2. da impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l' attività di estetista siano in possesso della qualificazione professionale di cui all' art. 10 della Legge n. 1/90;
3. da impresa non artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, purché almeno uno dei soci sia, comunque, in possesso della qualificazione professionale di cui all' art. 10 della Legge n. 1/90;ed i dipendenti siano in possesso delle necessarie nozioni professionali
4. da imprese esercenti la vendita di prodotti cosmetici, purché gli addetti allo svolgimento dell'attività di estetista siano in possesso del requisito professionale di cui all' art. 10 della Legge n. 1/90 e nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art.6 - Attività commerciali abbinate

1. I trattamenti e i servizi di cui all'art. 2 possono essere svolti anche con l' applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

2. Le imprese esercenti le attività di acconciatore possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

3. All'esercizio dell'attività di vendita nei limiti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. Qualora la attività di vendita sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici

1. I locali adibiti all'attività di acconciatore e di estetista dovranno possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e la conforme destinazione d'uso urbanistica prevista dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale

Art.8 - Orari di svolgimento dell'attività

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali saranno stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Art.9 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art.10 - Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica e il personale ispettivo dell'A.S.L, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. L'Azienda Sanitaria Locale , al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla Legge 1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività.

3. Allo stesso fine, il personale ispettivo dell'A.S.L effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 10, c. 1 della Legge 1/90.

Art.11 - Sanzioni

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista:

- A. senza i prescritti requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00;
- B. senza aver presentato la prescritta dichiarazione di inizio attività è inflitta una sanzione amministrativa da € 516,00 a €1.032,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nei confronti di chi svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/05, è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00 secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le ulteriori trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite conformemente al disposto dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/00, mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Art.12 - Sospensione di chiusura dell' esercizio

1. Il Responsabile del Servizio sospende l'attività di acconciatore e/o estetista qualora siano venuti meno i requisiti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza, di destinazione d' uso e di inquinamento acustico. Il responsabile del procedimento diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della stessa.

2. Il Responsabile del Servizio ordina la chiusura di un esercizio di acconciatore o estetista qualora il titolare:

a. sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni;

b. non adempia alla diffida di ripristino di cui al comma precedente;

c. esercitati l'attività senza aver presentato idonea e valida Dichiarazione di Inizio Attività al Comune.

3. Nel caso di imprese di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1985 n. 443, l'Organo accertatore invia copia del verbale di contestazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 33/97.

4. Decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

SEZIONE II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.13 - Inizio attività

1 - Le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell' obbligo di chiusura infrasettimanale.

2 - La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Ostellato In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica

3. Nella comunicazione il dichiarante deve indicare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;

b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);

c) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

d) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:

e) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;

f). che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia)

g) il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;

h) (solo per l' attività di tatuaggio e piercing)la conoscenza e il rispetto delle indicazioni tecniche per l' esercizio delle attività di tatuaggio e piercing approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 aprile 2007, n. 465;

5. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

6. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere integrata con la seguente documentazione:

a) se società: atto costitutivo e statuto;

b) documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90,

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. A seguito della presentazione della DIA il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

Art.14 - Comunicazione di apertura per subingresso

1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di acconciatore e/o estetista, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Ostellato In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare della ditta richiedente o legale rappresentante, se società;

b) denominazione, codice fiscale e partita IVA della ditta o società che intende esercitare l'attività e relativo numero e data di iscrizione presso la Camera di Commercio (se iscritto);

c) estremi dell'autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso,

d) estremi dell'atto attestante la disponibilità dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

e) estremi del titolo giuridico che da luogo al subingresso,

f) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante:

- di essere in possesso dei requisiti morali di legge;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui allo art. 10 della Legge 575/75 (antimafia)

g) il possesso dell'abilitazione professionale ai sensi della Legge 174/05, per l'attività di acconciatore o della Legge 1/90, per attività di estetista;

h) (solo per l' attività di tatuaggio e piercing)la conoscenza e il rispetto delle indicazioni tecniche per l' esercizio delle attività di tatuaggio e piercing approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 aprile 2007, n. 465

5. Nel caso di società di persone le dichiarazioni di cui al punto f) del terzo comma del presente articolo dovranno essere sottoscritte da tutti i soci, nel caso di società in accomandita semplice, esclusivamente dal socio accomandatario.

6. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere integrata con la seguente documentazione:

a) atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio;

b) se società: atto costitutivo e statuto;

c) documentazione attestante il possesso dei requisiti per la qualifica professionale di cui alla Legge 174/05 o alla Legge 1/90,

d) eventuale autorizzazione amministrativa in originale

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'interessato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. A seguito della presentazione della DIA il responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

9. A seguito della presentazione della comunicazione il responsabile del procedimento provvede inoltre ad accertare la validità ed l'efficacia del titolo giuridico che dà luogo al subentro e il possesso dei requisiti professionali del subentrante.

10. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, per il periodo massimo previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/85, a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività

Art.15 - Comunicazione di modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, nella quale il legale rappresentante autocertifica le modifiche societarie intervenute, ovvero allega copia dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui una società esercente attività di acconciatore e/o estetista subisca delle modifiche nella compagine sociale deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali e, se richiesto, deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali.

3. Nel caso di variazione del responsabile tecnico, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti professionali da parte del nuovo responsabile tecnico.

Art.16 - Comunicazione di cessazione o sospensione

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere all' Area Attività Produttive , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione, con allegata la relativa originaria autorizzazione (o DIA).
2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Ostellato In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.
3. La sospensione dell'attività da 30 giorni a 180 giorni deve essere comunicata al Comune

Art.17 - Accertamenti igienico-sanitari

1. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari dei locali, sulle attrezzature e sulle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l' autorizzazione, nonché sui requisiti sanitari, relativi a detta attività è di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L.
2. La competente A.S.L , attraverso i rispettivi competenti servizi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti del servizio di estetista, accerta l' utilizzo delle apparecchiature previste nell' elenco allegato alla Legge 1/90 destinate allo svolgimento dell'attività di estetista.
3. Allo stesso fine, l'Azienda Sanitaria effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie, delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge 1/90 e delle indicazioni tecniche per l' esercizio delle attività di tatuaggio e piercing approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 11 aprile 2007, n. 465
4. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune per l' adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento

Art.18 - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni :
 - a) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali, regionali ed alle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale di Igiene approvato con deliberazione C. C. n. 54 dell' 11/05/19811 e succ. modificazioni , in materia di igiene, di prevenzione antincendio, d' infortunistica sul lavoro;
 - b) I locali adibiti all' esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un' altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Qualora il locale non sia dotato di areazione forzata, almeno una delle aperture dovrà essere provvista di apertura "a vasistas".
 - c) Nei locali ad uso dell' esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

d) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda e dotati di idonee vaschette o lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;

e) i locali devono essere muniti, durante la stagione estiva, di idonei dispositivi per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi;

f) tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le norme di legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;

g) in presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori familiari il titolare dell'attività deve presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività la denuncia dell'impianto di messa a terra effettuando il relativo pagamento degli oneri all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;

h) i locali devono essere dotati delle necessarie attrezzature igienico-sanitarie ed in particolar modo di apparecchi di disinfezione e/o sterilizzazione, e di servizio igienico per il pubblico e per gli addetti;

i) i locali dovranno essere tenuti sgomberi da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;

l) nei locali è vietato introdurre animali;

m) gli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti ed in particolare alle norme CEI;

n) per l'attività di estetista, tutti gli apparecchi in uso dovranno essere quelli compresi nell'elenco allegato alla L. 4/01/90, n. 1 e al presente regolamento;

o) gli impianti a gas devono essere rispondenti alle norme UNICIG vigenti;

p) ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, devono essere adottate opportune cautele nel manipolare liquidi infiammabili o alcool;

q) è vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili;

r) le aperture delle porte di uscita dovrà essere nella direzione dell'esodo.

Art. 19 - Requisiti igienici delle attrezzature

1. Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

2. Le attrezzature utilizzate per l' esercizio delle attività dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a. i sedili dell' esercizio dovranno essere forniti di poggia-capo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperte dei lettini in estetica;

b. gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti;

c. le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale devono essere lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni servizio nei confronti di ciascun cliente;

d. è vietato l' uso di piumini per l' applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

3. Dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue.

4. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti idonei ed efficaci ovvero con idonee apparecchiature dotate di certificazione d' idoneità.

5. Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all' immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un' accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all' operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

Art. 20 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli addetti ai servizi delle attività di acconciatore ed estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2. E' fatto obbligo l' uso dei guanti per coloro che operano tinture o altro materiale velenoso di cui all' art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

3. I prodotti usati devono rispondere ai requisiti di legge.

4. I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate, debbono essere tenuti in recipienti muniti di etichette riportanti chiaramente il nome della Ditta fabbricante o venditrice nonché la loro composizione.

5. Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l' ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

6. E' vietato l' uso di acqua ossigenata oltre i 60 volumi.

7. Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente sulle possibili reazioni allergiche legate al loro uso.

Art. 21 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing

Gli operatori che praticano attività di tatuaggio e/o piercing devono rispettare tutti i principi basilari per l' effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza così come previsto nell' Allegato 1) della Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2007, n. 465

Art. 22 - Norme transitorie

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per lo esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. A tal proposito devono presentare al Comune apposita istanza entro 60 giorni dall' approvazione del presente Regolamento per l' annotazione della dicitura di "acconciatore" in sostituzione di quella di "parrucchiere"

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l' esercizio dell' attività di acconciatore.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 174/2005, l'abilitazione di cui allo articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

e) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l' attività di barbiere possono continuare a svolgere tale attività senza dover compiere alcun adempimento burocratico

Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazione delle norme precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione contenente in allegato il presente regolamento.
2. Dalla sua data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 24/08/2001 e successive modificazioni e il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di estetista approvato con deliberazione Consiliare n. 48 del 24/08/2001 e successive modificazioni;
3. Sono inoltre, abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale e da regolamenti comunali.
4. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Allegato 1

Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Legge 04.01.1990, n. 1)

- ❖ Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- ❖ Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- ❖ Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- ❖ Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ❖ Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- ❖ Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- ❖ Lampade abbronzanti U.V.A.;
- ❖ Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- ❖ Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ❖ Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- ❖ Scaldacera per cerette;
- ❖ Rulli elettrici e manuali;
- ❖ Vibratori elettrici oscillanti;
- ❖ Attrezzi per ginnastica estetica;
- ❖ Attrezzature per manicure e pedicure;
- ❖ Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- ❖ Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- ❖ Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- ❖ Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- ❖ Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- ❖ Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- ❖ Depilatori elettrici ed elettronici;
- ❖ Apparecchi per massaggi subacquei;
- ❖ Apparecchi per presso-massaggio;
- ❖ Elettrostimolatore ad impulsi;
- ❖ Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- ❖ Laser estetico;
- ❖ Saune.